

AVVISO n.22097

12 Dicembre 2007

MOT – DomesticMOT

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : ENEL
dell'Avviso
Oggetto : DomesticMOT: inizio negoziazioni
obbligazioni "ENEL S.P.A."

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Emittente: **Enel S.p.A.**

Titoli: **“Enel TF 2007-2015” (codice ISIN IT0004292683)**
“Enel TV 2007-2015” (codice ISIN IT0004292691)

Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Outlook	Data Report
	Moody's	A1	Negative	Sept. 2007
	Standard & Poor's	A	Negative	07/06/2007
	Fitch Ratings	A-	Negative	10/10/2007

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data inizio negoziazioni: **14 dicembre 2007**

Mercato e comparto
di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe titoli di debito in
euro ed in valuta diversa dall'euro”

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Enel TF 2007-2015”

Modalità di negoziazione: **corso secco**

N. obbligazioni in
circolazione: 1.000.000

Valore nominale unitario: 1.000 Euro

Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 1.000.000.000 Euro

Interessi :	le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pari al 5,25% del Valore Nominale del prestito in conformità a quanto specificato nell'art. 5 del regolamento del prestito obbligazionario.
Tasso della cedola in corso:	5,71%
Modalità di calcolo dei ratei:	ACT/ACT su base periodale
Godimento:	14 dicembre 2007
Scadenza:	14 gennaio 2015 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza)
Tagli:	unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN:	IT0004292683
Codice SIA:	450848
Denominazione breve:	ENEL-07/15_EUR_5,25%
Importo minimo di negoziazione:	1.000 Euro

“Enel TV 2007-2015”

Modalità di negoziazione: **corso secco**

Poiché la determinazione delle cedole, come previsto dall'art. 5 del Regolamento del prestito, avviene il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell'operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento

della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.

N. obbligazioni in circolazione:	1.300.000
Valore nominale unitario:	1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione:	1.300.000.000 Euro
Interessi :	le obbligazioni fruttano interessi, indicizzati al tasso EURIBOR a 7 mesi per quanto concerne la prima cedola ed al tasso Euribor a 6 mesi per le cedole successive, maggiorato di un margine dello 0,80% come da art. 5 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Tasso della cedola in corso:	3,372%
Modalità di calcolo dei ratei:	ACT/ACT su base periodale
Godimento:	14 dicembre 2007
Scadenza:	14 gennaio 2015 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza)
Tagli:	unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN:	IT0004292691
Codice SIA:	450849
Denominazione breve:	ENEL-07/15_IND
Importo minimo di negoziazione:	1.000 Euro

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 14 dicembre 2007 i prestiti obbligazionari “Enel TF 2007-2015” ed “Enel TV 2007-2015”, emessi da Enel S.p.A., verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

Allegati:

- Avvertenze
- Regolamenti dei prestiti obbligazionari

4. FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

L'operazione descritta nel presente Prospetto comporta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni. Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare i fattori di rischio generali e specifici relativi all'Emittente ed alle società del Gruppo Enel, al settore di attività in cui esse operano, all'Offerta ed agli strumenti finanziari offerti.

I rinvii a sezioni, capitoli, e paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli, e Paragrafi del presente Prospetto.

4.1 Principali fattori di rischio relativi all'Emittente

4.1.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL CONTROLLO DI ENEL S.P.A. DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E A PARTICOLARI PREVISIONI STATUTARIE

(a) RISCHI CONNESSI AL CONTROLLO DI ENEL S.P.A. DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Alla data del presente Prospetto, Enel è controllata, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, (il **Testo Unico**), dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il **MEF**), il quale detiene, direttamente, una partecipazione pari al 21,11% e, indirettamente, una partecipazione pari al 10,15% del capitale sociale dell'Emittente, tramite la Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (la **Cassa Depositi e Prestiti**), di cui il MEF detiene il 70% del capitale sociale.

Sebbene Enel non ritenga che le strategie del Gruppo vengano influenzate dal MEF, fino a quando continuerà ad essere il principale azionista, il MEF potrà incidere sulle deliberazioni dell'Assemblea, tra cui la distribuzione dei dividendi, gli aumenti di capitale e le altre modifiche statutarie. Il voto favorevole del MEF, ove esercitato, sarà determinante per la nomina della maggioranza degli amministratori, conformemente al meccanismo del voto di lista previsto nell'articolo 14 dello statuto di Enel (lo **Statuto**). Enel, tuttavia, non è soggetta all'esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento da parte del MEF, ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

Per quanto attiene alla contendibilità, Enel è soggetta ai poteri speciali di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legge n. 332 del 31 maggio 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 474 del 30 luglio 1994 (la **Legge 474/1994**), come novellato dall'articolo 4, comma 227, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (**Legge 350**), e relativi decreti attuativi, e, pertanto, il MEF, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive (**MAP**), potrà opporsi alle operazioni che comportano modifiche al suo assetto di controllo. Inoltre, l'articolo 3 dello Statuto di Enel prevede un limite al possesso azionario pari al 3% del capitale sociale, salvo che tale limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto ai sensi degli Articoli 106 e 107 del Testo Unico. Per maggiori informazioni in merito, si vedano i successivi fattori di rischio di cui al Capitolo 4, Paragrafi 4.1.1(b) e 4.1.1(c).

(b) RISCHI CONNESSI AI POTERI SPECIALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In conformità all'articolo 2 della Legge 474/1994, come novellato dall'articolo 4, comma 227 della Legge 350, e relativi decreti attuativi, l'articolo 6.2 dello Statuto contiene una clausola attributiva di poteri speciali in favore del MEF, da esercitare d'intesa con il MAP.

In particolare, tali poteri speciali comprendono, fra gli altri:

- il diritto ad opporsi, in caso di pregiudizio agli interessi vitali dello Stato, all'assunzione di partecipazioni rilevanti (*i.e.* quelle che rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria);
- il diritto di opporsi alla conclusione di patti o accordi parasociali, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- il diritto di veto, in caso di pregiudizio agli interessi vitali dello Stato, all'adozione di delibere sullo scioglimento di Enel, trasferimento dell'azienda, fusione, scissione, trasferimento della sede sociale all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, adozione di modifiche dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri speciali; e
- il diritto di nomina di un amministratore senza diritto di voto.

Tali poteri, che consentono di influenzare l'attività ed il *business* del Gruppo Enel indipendentemente dal livello della partecipazione nel capitale sociale, possono essere esercitati soltanto per giusta causa al fine di tutelare interessi vitali della nazione. Tuttavia, in virtù dei suddetti poteri, il Gruppo Enel non può concludere operazioni che comportino modifiche al suo assetto di controllo senza l'autorizzazione del MEF ed il consenso del MAP.

Per maggiori informazioni sui poteri speciali del MEF, da esercitare d'intesa con il MAP, si veda il Capitolo 12, Paragrafo 12.2.

(c) **RISCHI CONNESSI AL LIMITE STATUTARIO AL POSSESSO AZIONARIO**

L'articolo 6.1 dello Statuto - in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 474/1994 - prevede che *"nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge"* (ossia fatta eccezione per le partecipazioni detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati).

Lo Statuto stabilisce, altresì, che *"il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette, nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato."*

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato, non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".

In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della Legge 474/1994, la clausola che prevede il suddetto limite al possesso azionario decade allorché tale limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 e 107 del Testo Unico.

4.1.2 Fattori di rischio connessi all'operazione di acquisizione di Endesa da parte di Enel ed Acciona

*In relazione all'operazione di acquisizione di Endesa S.A. (**Endesa**) da parte di Enel ed Acciona S.A. (**Acciona**), finanziata da Enel mediante una linea di credito ricevuta da Enel ai sensi del Credit Agreement (come definito nel Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4(e)), al cui parziale rimborso sono prevalentemente destinati i proventi derivanti dall'Offerta delle Obbligazioni – come meglio specificato al Capitolo 18, Paragrafo 18.2 – si invitano gli investitori a considerare i seguenti fattori di rischio.*

*Al riguardo, si segnala che, ad esito dell'acquisizione, Acciona risulta possedere, direttamente e indirettamente per il tramite della controllata Finanzas Dos (**Finanzas**), il 25,01% circa del capitale sociale di Endesa (per un totale di 264.793.905 azioni), mentre Enel risulta a sua volta possedere, indirettamente per il tramite della controllata Enel Energy Europe S.r.l. (**EEE**), il 67,05% circa del capitale sociale di Endesa (per un totale di 709.923.858 azioni), secondo quanto rappresentato schematicamente nella tabella seguente.*

<i>Titolare della partecipazione in Endesa</i>	<i>azioni Endesa possedute</i>	<i>Percentuale del capitale sociale di Endesa</i>
<i>Acciona</i>	<i>53.043.481</i>	<i>5,01%</i>
<i>Finanzas</i>	<i>211.750.424</i>	<i>20,00%</i>
<i>EEE</i>	<i>709.923.858</i>	<i>67,05%</i>

Per maggiori informazioni sull'operazione di acquisizione di Endesa, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.

(a) RISCHI CONNESSI AL MECCANISMO DI CONTROLLO DI ENDESA ED AL PROCESSO DI COORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI ENDESA E DEL GRUPPO ENDESA CON IL GRUPPO ENEL

In virtù del contratto di cooperazione fra Enel, EEE, Acciona e Finanzas, stipulato in data 26 marzo 2007 e successivamente modificato in data 2 aprile 2007 (il **Contratto Enel-Acciona**) e dei risultati dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata congiuntamente da Enel ed Acciona sulla totalità di azioni ordinarie ed azioni di deposito americane (**ADS**) in Spagna e contestualmente negli Stati Uniti d'America (**OPA**), Acciona possiede attualmente, direttamente ed indirettamente, una partecipazione pari al 25,01% circa del capitale sociale di Endesa, mentre Enel possiede indirettamente, per il tramite della controllata EEE, una partecipazione pari al

67,05% circa del capitale sociale di Endesa. L'importo complessivo corrisposto dal Gruppo Enel per l'acquisto di tale partecipazione in Endesa è pari a circa 28.204 milioni di Euro. Esistono taluni rischi (accentuati a causa delle rilevanti dimensioni di Endesa) connessi all'acquisizione, quali, *inter alia*, quelli legati (i) al coordinamento strutturale e funzionale della società acquisita e del suo gruppo con il Gruppo Enel, (ii) alla gestione di un'organizzazione di rilevanti dimensioni e presente anche in ulteriori giurisdizioni, ed (iii) al mancato raggiungimento dei risultati di gestione e/o degli obiettivi di crescita previsti.

In particolare, si osserva che, in base alle previsioni del Contratto Enel-Acciona, le deliberazioni di particolare rilevanza relative alla gestione di Endesa richiedono il consenso tanto di Enel quanto di Acciona. Ne discende che né Enel né Acciona hanno il controllo esclusivo di Endesa, la quale risulta piuttosto soggetta al controllo congiunto da parte di Enel ed Acciona .

Per ulteriori dettagli sul Contratto Enel-Acciona, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 ed il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 del Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3B del medesimo Regolamento, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto, come meglio specificato nel Capitolo 17.

L'acquisizione ed il suddetto processo di coordinamento strutturale e funzionale potrebbero pertanto avere un impatto negativo sulle attività, sulla situazione finanziaria, sui risultati operativi e sui flussi di cassa del Gruppo Enel.

(b) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE ESISTONO ACCORDI E VINCOLI NELL'AMBITO DELL'ACQUISIZIONE CHE LIMITANO L'OPERATIVITÀ DELLA NEWCO E DI ENDESA**

In base a quanto previsto nel Contratto Enel-Acciona, Enel ed Acciona provvederanno a costituire una società a responsabilità limitata di diritto spagnolo (la **Newco**), conferendo complessivamente alla medesima una partecipazione pari al 50,02% circa del capitale di Endesa. I conferimenti avverranno in due fasi. Con riferimento ai rischi connessi alle modalità e ai tempi di costituzione della Newco, nonché alla gestione congiunta di Endesa da parte di Enel ed Acciona, si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2(c).

Il Contratto Enel-Acciona prevede che il consiglio di amministrazione della Newco, il quale delibererà di norma con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, sarà costituito da un numero pari di componenti che Enel ed Acciona avranno il diritto di designare un uguale numero di consiglieri al suo interno. Il presidente non esecutivo del consiglio di amministrazione della Newco, dotato di voto dirimente in caso di parità di voti, sarà designato da Acciona. Il segretario del consiglio di amministrazione sarà invece designato da Enel, con l'approvazione di Acciona. Enel ed Acciona, per quanto riguarda le azioni di Endesa da esse direttamente o indirettamente possedute al di fuori della Newco, sono tenute ad esprimere nell'assemblea degli azionisti di Endesa un voto identico a quello espresso dalla Newco; tale ultimo impegno diviene efficace a decorrere dal momento in cui Enel ed Acciona vengano a possedere, direttamente ed indirettamente, più del 50% del capitale di Endesa e nominino la maggioranza dei membri del relativo consiglio di amministrazione.

Il Contratto Enel-Acciona individua inoltre alcune deliberazioni per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata, a seconda dei casi, dell'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione della Newco.

Sempre in conformità a quanto previsto dal Contratto Enel-Acciona, il consiglio di amministrazione di Endesa sarà composto da un numero pari di membri ed Enel ed Acciona avranno il diritto di designare un uguale numero di consiglieri al suo interno. Il presidente del consiglio di amministrazione, dotato di voto dirimente in caso di parità di voti ed al quale saranno affidati poteri esecutivi da esercitare congiuntamente all'amministratore

delegato, sarà designato da Acciona, mentre l'amministratore delegato, parimenti munito di poteri esecutivi da esercitare congiuntamente al presidente, sarà designato da Enel. Il segretario del consiglio di amministrazione sarà invece designato da Enel, con l'approvazione di Acciona. Il segretario generale, che potrà assistere e prendere la parola – ma non votare – alle riunioni del consiglio di amministrazione, sarà nominato su proposta del presidente del consiglio di amministrazione e le relative funzioni saranno individuate dallo stesso presidente e dall'amministratore delegato d'intesa tra loro. E' previsto che il consiglio di amministrazione di Endesa deliberi di norma con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, essendo riconosciuto al presidente del consiglio di amministrazione voto dirimente in caso di parità di voti.

Il Contratto Enel-Acciona contiene un elenco di deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Endesa per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole sia di Enel che di Acciona, nonché un elenco di deliberazioni del consiglio di amministrazione di Endesa per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole dei consiglieri di amministrazione designati tanto da Enel quanto da Acciona, i quali esprimono il proprio voto in linea con le direttive della Newco.

E' prevista altresì la costituzione di tre comitati operativi in seno al consiglio di amministrazione di Endesa, i cui membri saranno designati in analoga proporzione da Enel ed Acciona. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Endesa provvederanno ad individuare le funzioni di tali comitati.

Il Contratto Enel-Acciona prevede che Enel ed Acciona provvedano all'integrazione di tutte le attività del gruppo che fa capo ad Acciona (il **Gruppo Acciona**) e del gruppo che fa capo ad Endesa (il **Gruppo Endesa**) nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, individuate secondo la definizione degli impianti di produzione a regime speciale fornita dalla legislazione spagnola, in una società, denominata convenzionalmente Acciona Energia (**Acciona Energia**), in cui Acciona deterrà almeno il 51% del capitale sociale ed Endesa il rimanente 49% del capitale sociale. Il conferimento delle attività di Endesa in Acciona Energia avverrà a valore di mercato, individuato in base a valutazioni fornite da primarie banche di investimento. In base al Contratto Enel-Acciona, la gestione di Acciona Energia sarà demandata ad Acciona, che avrà diritto a designare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo di tale società, nonché il relativo amministratore delegato; Endesa potrà peraltro avvalersi della facoltà di essere a sua volta rappresentata nel consiglio di amministrazione di Acciona Energia proporzionalmente alla partecipazione posseduta in tale società ed a nominare il responsabile del controllo di gestione delle società medesima, mentre Acciona si impegnerà a considerare e rispettare i diritti di Endesa quale socio di minoranza di Acciona Energia.

Ai sensi del Contratto Enel-Acciona, Enel ha concesso ad Acciona un'opzione a vendere (la **Put Option**), in base alla quale Acciona ha facoltà di vendere alla stessa Enel (ovvero a società indicata da Enel) contestualmente tutte (interamente e non parzialmente) le partecipazioni possedute da Acciona, direttamente ed indirettamente, in Endesa e nella Newco. La **Put Option** è esercitabile in ogni momento compreso tra il terzo ed il decimo anno a partire dalla data di stipula del Contratto Enel-Acciona. Per ulteriori dettagli si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.

Infine, il Contratto Enel-Acciona limita in modo significativo il diritto di Enel ed Acciona di trasferire le partecipazioni rispettivamente possedute, direttamente e/o indirettamente, nella Newco ed in Endesa e contiene una previsione in base alla quale, in determinati casi specificamente individuati, sia Acciona che Enel potranno richiedere la divisione delle attività di Endesa, in conformità ai criteri previsti nello stesso Contratto Enel-Acciona.

Si segnala inoltre che, in base a un contratto (il **Contratto E.On**) concluso in data 2 aprile 2007, a fronte di alcuni impegni assunti da E.On, Enel ed Acciona si sono impegnate a loro volta a sottoporre ai competenti organi sociali di Endesa – ed a sostenere nell’ambito di questi ultimi – la vendita ad E.On di alcune attività di Endesa, ad un prezzo di mercato subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.

Sia il Contratto Enel-Acciona che il Contratto E.On hanno una durata decennale. Con particolare riferimento al Contratto Enel-Acciona, si segnala che è prevista la proroga tacita dell'accordo per ulteriori cinque anni, salvo che una parte non abbia comunicato all'altra la propria volontà di recedere, con preavviso di almeno un anno.

Per ulteriori dettagli sul Contratto Enel-Acciona e sul Contratto E.On, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 ed il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 del Documento Informativo, redatto ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento Emittenti ed in conformità all’Allegato 3B del medesimo Regolamento, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto, come meglio specificato nel Capitolo 17.

Si osserva, inoltre, che l’autorizzazione da parte della CNE all’acquisizione da parte di EEE ed Acciona di una quota ulteriore del capitale sociale di Endesa nel contesto dell’OPA, ricevuta in data 4 luglio 2007 (come modificata dal Ministero dell’Industria spagnolo con provvedimento notificato ad Enel in data 22 ottobre 2007), è subordinata ad alcune condizioni, che includono, *inter alia*, l’obbligo di fare in modo che Endesa risulti debitamente capitalizzata e che rimanga una società autonoma, nonché l’obbligo di rispettare l’attuale piano di investimenti di Endesa. Al riguardo, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.

Si ricorda, infine, che anche le competenti autorità europee si sono espresse positivamente circa l’acquisizione. A tal proposito, infatti, facendo seguito alla notifica dell’operazione sottoposta, da parte di Enel ed Acciona, all’attenzione della Commissione Europea lo scorso 31 maggio 2007, la stessa Commissione ha autorizzato l’OPA in data 5 luglio 2007.

Gli accordi e vincoli sopra descritti limitano l’operatività della Newco e di Endesa e potrebbero comportare problemi nella gestione dei Endesa, riducendo i benefici attesi dall’acquisizione.

(c) **RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE CONGIUNTA DI ENDESA DA PARTE DI ENEL ED ACCIONA E LIMITI ALLA VENDITA DA PARTE DI ENEL DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN ENDESA**

Il Contratto Enel-Acciona definisce, *inter alia*, alcuni principi di *governance* per la gestione congiunta di Endesa da parte di Enel ed Acciona.

In particolare, in base a quanto previsto nel Contratto Enel-Acciona, a seguito della liquidazione dell’OPA Enel ed Acciona provvederanno appena possibile a costituire la Newco, cui conferiranno in fasi successive una partecipazione complessiva pari al 50,02% circa del capitale di Endesa.

In particolare, tale accordo prevede che, al momento della costituzione della Newco, Acciona conferisca, direttamente ed indirettamente, un totale di 53.043.481 azioni di Endesa (pari a circa il 5,010% del capitale di Endesa) e che EEE contestualmente, a sua volta, conferisca 53.043.474 azioni di Endesa (pari a circa il 5,009% del capitale di Endesa). E’ previsto inoltre che entro il primo semestre del 2010 sia Acciona sia Enel conferiscano contestualmente, direttamente e/o indirettamente, al capitale della Newco ulteriori 211.750.424 azioni di Endesa (pari a circa il 20% del capitale di Endesa) ciascuna. Al termine di tale processo Acciona avrà quindi conferito alla Newco, direttamente ed indirettamente, un totale di 264.793.905 azioni di Endesa (rappresentative del 25,0100% circa del capitale sociale di Endesa), mentre Enel avrà conferito a sua volta direttamente e/o indirettamente alla medesima Newco un ammontare complessivo di 264.793.898 azioni di Endesa (rappresentative del 25,0099% circa del capitale sociale di Endesa). Il capitale della Newco sarà

posseduto da Enel ed Acciona in proporzione ai conferimenti sopra indicati. In tal modo la Newco risulterà titolare di una partecipazione in Endesa superiore al 50% ma non superiore al 50,02% circa del capitale sociale, mentre Enel continuerà a possedere, direttamente e/o indirettamente, un quantitativo di azioni di Endesa pari alla differenza tra quelle di cui risulta titolare EEE a conclusione dell'OPA e quelle che saranno conferite dal Gruppo Enel alla Newco. Enel e Acciona hanno inoltre concordato di potere trasferire esclusivamente in favore di società da esse interamente controllate le partecipazioni rispettivamente possedute, direttamente e/o indirettamente, nella Newco e in Endesa.

Si segnala inoltre che, ai sensi del Contratto Enel-Acciona, nel caso in cui i conferimenti sopra indicati al capitale della Newco non vengano effettuati da Enel o da Acciona, ovvero vengano effettuati tardivamente:

- 1) la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere una penale pari a 1 miliardo di Euro all'altra parte, fermo restando il diritto di quest'ultima di agire per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale inadempimento; e
- 2) ove la parte inadempiente dovesse essere Enel, Acciona potrà esercitare la *Put Option*, ai sensi della quale avrà il diritto di vendere, ed Enel l'obbligo di acquistare, contestualmente tutte (interamente e non parzialmente) le partecipazioni possedute da Acciona, direttamente ed indirettamente, in Endesa e nella Newco. Con riferimento ai rischi connessi a tale opzione di vendita a favore di Acciona, si veda più estesamente il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2(h).

Nonostante il comune impegno a creare una struttura di *governance* bilanciata, Enel ed Acciona potrebbero non raggiungere un accordo sulla gestione di Endesa, a causa, *inter alia*, di differenti strategie perseguite o di interessi di *business* confliggenti. Non vi è garanzia che i problemi che potranno manifestarsi nella gestione congiunta di Endesa possano essere positivamente risolti o che la stessa gestione congiunta di Endesa apporti i benefici attesi dall'acquisizione. Nell'ipotesi in cui Enel ed Acciona incorrano in una situazione di stallo nella gestione di Endesa decorsi tre anni dalla firma del Contratto Enel-Acciona - ed *ad nutum* nel periodo intercorrente fra il quinto ed il decimo anno dalla firma del Contratto Enel-Acciona - sia Acciona che Enel potranno richiedere la divisione delle attività di Endesa in conformità ai criteri previsti nel Contratto Enel-Acciona. Inoltre, il Contratto Enel-Acciona limita in modo significativo il diritto di Enel ed Acciona di trasferire le partecipazioni rispettivamente possedute, direttamente e/o indirettamente, nella Newco ed in Endesa, come precedentemente segnalato. Anche nell'ipotesi in cui Enel possa cedere le Azioni attualmente possedute in Endesa per il tramite della controllata EEE, non c'è alcuna garanzia che il prezzo di vendita sia pari o superiore a quello di acquisto.

L'impossibilità di gestire in modo efficace ed efficiente Endesa o di risolvere positivamente le situazioni di stallo nella gestione di Endesa, le limitazioni al diritto di Enel di disporre delle partecipazioni possedute, direttamente e/o indirettamente, in Endesa e nella Newco, nonché la possibile divisione, nei termini sopra descritti, delle attività di Endesa tra Enel ed Acciona potrebbero significativamente influenzare le attività, la situazione finanziaria, i risultati operativi ed i flussi di cassa del Gruppo Enel.

Per ulteriori dettagli sul Contratto Enel-Acciona, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.

(d) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE ENEL POTREBBE NON BENEFICIARE DEGLI INCREMENTI DEL VOLUME DEGLI AFFARI E DEGLI SVILUPPI ATTESI A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE**

Endesa è una società con azioni quotate in Spagna presso le borse valori di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia, in Cile presso il *Santiago Off-Shore Stock Exchange* e negli Stati Uniti d'America presso il *New York Stock Exchange* ed è pertanto soggetta, *inter alia*, all'obbligo di periodica informativa al mercato circa

l'andamento della propria attività previsto dalla vigente normativa applicabile. Il Gruppo Enel si attende dall'acquisizione nuove opportunità di crescita ed uno sviluppo del proprio volume di affari. Tuttavia, qualora il Gruppo Enel dovesse sostenere costi ed oneri connessi all'acquisizione non preventivati ed imputabili alla precedente gestione di Endesa, la crescita attesa in termini di fatturato e clientela potrebbe quanto meno subire un rallentamento, con conseguenti effetti negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo Enel.

(e) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE ENEL NON HA AVUTO ACCESSO AD INFORMAZIONI RISERVATE SU ENDESA, AD ECCEZIONE DELLE LIMITATE INFORMAZIONI RISERVATE COMUNICATE AD ENEL A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2007**

In data 15 giugno 2007 Enel ed Acciona hanno stipulato un accordo di riservatezza con Endesa, ai sensi del quale Endesa si è impegnata a rendere disponibili alcune informazioni tecniche riservate ad Enel ed Acciona al fine di facilitare lo svolgimento dell'OPA. In virtù di tale accordo, Enel ed Acciona si sono impegnate a non divulgare tali informazioni per un periodo di due anni. A partire dalla data di efficacia dell'accordo, vale a dire dal 15 giugno 2007, Enel ed Acciona hanno pertanto avuto accesso limitato a tali informazioni riservate relative ad Endesa.

Si segnala che le informazioni relative ad Endesa contenute nel presente Prospetto sono prevalentemente desunte dai documenti resi disponibili al pubblico da Endesa ed, in particolare, da quelli depositati presso la SEC e/o presso la CNMV.

Tuttavia, Enel non ha potuto verificare autonomamente l'accuratezza e l'esattezza dei dati economici, patrimoniali, finanziari e degli altri dati contenuti nei documenti pubblici relativi ad Endesa né fino alla conclusione dell'OPA, né (a causa del breve termine a disposizione) nel periodo compreso tra il perfezionamento dell'acquisizione di Endesa e la data di pubblicazione del presente Prospetto.

Stante la limitata possibilità di verifica delle suddette informazioni relative ad Endesa, Enel potrebbe non essere a conoscenza di passività potenziali, contingenti o pregresse, o problemi operativi relativi al Gruppo Endesa, con riferimento ai quali potrebbe dover sostenere costi e spese non prevedibili alla data dell'acquisizione di Endesa, con un conseguente potenziale impatto negativo sugli esiti attesi dall'acquisizione di Endesa. A titolo esemplificativo, alcuni dei contratti dei quali Endesa è parte potrebbero contenere disposizioni applicabili in caso di variazione del controllo di Endesa tali da permettere alla controparte contrattuale di ottenere la loro estinzione o risoluzione anticipata. Si segnala al riguardo che Endesa ha pubblicamente dichiarato che circa 882 milioni di Euro ottenuti attraverso finanziamenti da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) saranno, in mancanza di rinunce o consensi, estinti anticipatamente come conseguenza della dismissione di alcune attività di Endesa di cui Enel ed Acciona si sono impegnate a promuovere la cessione ad E.On A.G. (**E.On**) ai sensi del Contratto E.On. Enel non ha avuto la possibilità di effettuare controlli al riguardo fino alla data di pubblicazione del presente Prospetto.

(f) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE LA CESSIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ AD E.ON AI SENSI DEL CONTRATTO E.ON O LO SCORPORE DEL BUSINESS SULLE ENERGIE RINNOVABILI DI ENDESA POTREBBERO RIDURRE I BENEFICI REALIZZABILI DA ENEL TRAMITE L'ACQUISIZIONE DI ENDESA**

Ai sensi del Contratto E.On, Enel ed Acciona si sono impegnate a sottoporre ai competenti organi sociali di Endesa – ed a sostenere nell'ambito di questi ultimi – la vendita ad E.On (i) dell'intero capitale di Endesa Europa S.L.U. (**Endesa Europa**), previa possibilità di scorporo a favore di Endesa di tutte le attività possedute da Endesa Europa al di fuori di Francia, Italia, Polonia e Turchia, nonché (ii) di ulteriori attività di Endesa localizzate in Spagna. In base al Contratto E.On, Enel si è inoltre impegnata a vendere ad E.On tutte le

partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute in Enel Viesgo Generacion S.L., Enel Viesgo Servicios S.L. ed Electra de Viesgo Distribucion S.L. nonché nelle società da queste ultime partecipate, ad eccezione della partecipazione del 50% del capitale di Enel Union Fenosa Renovables S.A. (EUFER) posseduta da Enel Viesgo Generacion S.L.

Inoltre, ai sensi del Contratto Enel-Acciona, Enel ed Acciona provvederanno all'integrazione di tutte le attività del Gruppo Acciona e del Gruppo Endesa nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (individuate secondo la definizione degli impianti di produzione a regime speciale fornita dalla legislazione spagnola) nella società Acciona Energia, il cui capitale sarà posseduto da Acciona per almeno il 51% e da Endesa per non oltre il 49%.

Quando tali operazioni di dismissione verranno perfezionate, il Gruppo Enel non potrà più beneficiare dei risultati operativi derivanti dalle attività oggetto di cessione.

Per ulteriori dettagli sul Contratto Enel-Acciona e sul Contratto E.On, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.

(g) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE LA NORMATIVA IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI VIGENTE IN PERÙ, IN BRASILE O IN ALTRE GIURISDIZIONI POTREBBE IMPORRE IL LANCIO DI UN'OFFERTA PUBBLICA D'ACQUISTO SULLE AZIONI CIRCOLANTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENDESA IN GIURISDIZIONI AL DI FUORI DEL MERCATO EUROPEO, CON UN AGGRAVIO DEI COSTI FINANZIARI A CARICO DI ENEL ED UN PROLUNGAMENTO DELLA TEMPISTICA**

Ai sensi della normativa in materia di strumenti finanziari applicabile in Perù, Enel ed Acciona sono tenute a lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulle quattro società controllate da Endesa che hanno almeno una classe di azioni quotate sul *Lima Stock Exchange*, oppure a richiedere all'autorità di regolamentazione peruviana dei mercati finanziari l'esenzione da tale obbligo.

Ai sensi di tale normativa ed in assenza di un'apposita esenzione concessa da parte dell'autorità di regolamentazione peruviana, tali offerte pubbliche d'acquisto dovranno essere lanciate entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'OPA ovvero, se anteriore, entro il quinto giorno successivo al completamento di una relazione da parte di un valutatore indipendente del prezzo minimo a cui dovrebbero essere lanciate le offerte stesse. Enel ed Acciona stimano che i costi da sostenere in relazione al lancio di tali offerte pubbliche di acquisto dovrebbero ammontare a 650 milioni di Euro circa.

Enel ed Acciona ritengono che ai sensi della Sezione 254-A della Legge brasiliana n. 6404/76 in tema di società per azioni, a seguito dell'acquisizione di Endesa non saranno obbligate ad effettuare un'offerta pubblica d'acquisto per le società Ampla Energia e Servicos S.A., Ampla Investimentos e Servicos S.A. e Companhia Energetica do Ceara (COELCE), tutte controllate da Endesa e con azioni quotate sul *São Paulo Stock Exchange*. In particolare, Enel ed Acciona ritengono che non saranno obbligate ad effettuare tale offerta pubblica d'acquisto in Brasile, poiché al momento dell'acquisizione Endesa non risultava controllata da alcun azionista o gruppo di azionisti. Nel caso in cui dovesse comunque essere obbligata ad effettuare tale offerta pubblica in Brasile, Enel potrebbe dover sostenere ulteriori costi al momento non quantificabili.

(h) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE ENEL HA CONCESSO UNA OPZIONE DI VENDITA AD ACCIONA, IL CUI ESERCIZIO POTREBBE COMPORTARE UN ULTERIORE INDEBITAMENTO DI ENEL**

Ai sensi del Contratto Enel-Acciona, Enel ha concesso ad Acciona la *Put Option*, in base alla quale Acciona ha facoltà di vendere alla stessa Enel (ovvero a società indicata da Enel) contestualmente tutte (interamente e non parzialmente) le partecipazioni possedute da Acciona, direttamente ed indirettamente, in Endesa e nella Newco.

La *Put Option* è esercitabile in ogni momento compreso tra il terzo ed il decimo anno a partire dalla data di stipula del Contratto Enel-Acciona. Nel caso in cui, al momento in cui la *Put Option* dovesse essere esercitata, Enel ed Acciona possiedano, direttamente ed indirettamente, più del 50% del capitale di Endesa e nominino la maggioranza dei membri del relativo consiglio di amministrazione, il prezzo di esercizio della *Put Option* sarà il più alto tra: (a) il prezzo di offerta nell'OPA (pari ad Euro 40,16 per azione, opportunamente ricalcolato per tenere conto dell'applicazione di un tasso di interesse, nonché della distribuzione di dividendi e di eventuali operazioni di frazionamento azionario, secondo le modalità previste dal Contratto Enel-Acciona), e (b) il prezzo di mercato delle partecipazioni da Acciona possedute, direttamente ed indirettamente, in Endesa e nella Newco, determinato secondo le modalità previste dal Contratto Enel-Acciona. Nel caso in cui invece, al momento in cui la *Put Option* dovesse essere esercitata, Enel ed Acciona possiedano, direttamente ed indirettamente, non più del 50% del capitale di Endesa ovvero non nominino la maggioranza dei membri del relativo consiglio di amministrazione, il prezzo di esercizio della *Put Option* sarà pari al prezzo previsto dalla più recente offerta pubblica di acquisto su Endesa lanciata da E.On 12 e, quindi, ad Euro 40 per azione (opportunamente ricalcolato per tenere conto dell'applicazione di un tasso di interesse, nonché della distribuzione di dividendi e di eventuali operazioni di frazionamento azionario, secondo le modalità previste dal Contratto Enel-Acciona).

Nell'ipotesi in cui Acciona dovesse esercitare la *Put Option*, Enel potrebbe avere la necessità di incrementare il proprio indebitamento per soddisfare l'obbligazione correlata all'esercizio dell'opzione stessa. Tale ulteriore indebitamento potrebbe avere significativi effetti sulla situazione finanziaria del Gruppo Enel.

4.1.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L'EMITTENTE

(a) RISCHI CONNESSI ALL'INDISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DEL GRUPPO ENEL

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Enel è esposto a rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione del servizio, in conseguenza di eventi non dipendenti dalla volontà delle società del Gruppo Enel, quali incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo, calamità naturali, attentati ed altri eventi straordinari simili, che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economico - patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enel.

Il ripristino degli impianti e gli eventuali obblighi di risarcimento conseguenti ad eventi di tale natura potrebbero causare un aumento dei costi, nonché la potenziale insorgenza di perdite. Benché il Gruppo Enel ritenga di avere idonee coperture assicurative, le medesime potrebbero risultare insufficienti per far fronte interamente all'aumento degli investimenti e dei costi, e alle potenziali perdite subite, con conseguenti ripercussioni sulla situazione economico - finanziaria e sui risultati di gestione dello stesso Gruppo.

Negli ultimi anni, si sono manifestati alcuni episodi di opposizione alla realizzazione di alcuni impianti del Gruppo Enel. Tenuto conto della particolare attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità locali in materia ambientale, il verificarsi di eventuali ulteriori eventi di opposizione potrebbe produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati di gestione del Gruppo Enel.

Inoltre, i malfunzionamenti o le interruzioni del servizio negli impianti espongono il Gruppo Enel al rischio di procedimenti legali, con conseguenti possibili sanzioni, quali quelli relativi all'interruzione dell'erogazione di corrente elettrica sulla quasi totalità del territorio nazionale avvenuta nel 2003.

Infine, nel gennaio 2007, la AEEG ha formulato delle proposte ed aperto una fase di consultazione pubblica in merito all'adozione di un sistema di risarcimento automatico da parte delle società fornitrici di elettricità a favore dei consumatori danneggiati in caso di *black-out* o altre interruzioni di servizio prolungate. L'adozione di

tale sistema automatico di risarcimento causerebbe un aumento dei rischi economici in capo al Gruppo Enel in caso di eventuali interruzioni del servizio.

(b) **RISCHI CONNESSI AGLI EFFETTI DEL *BLACK-OUT* DEL 28 SETTEMBRE 2003**

In data 28 settembre 2003, si è verificato in Italia un *black-out* del sistema elettrico nazionale, che ha comportato l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica sulla quasi totalità del territorio italiano.

Con delibera n. 152/04 dell'11 settembre 2004, IAEEG ha avviato istruttorie formali volte ad accertare, fra l'altro, eventuali responsabilità di alcuni produttori e distributori, fra cui anche Enel Produzione S.p.A. (**Enel Produzione**) e Enel Distribuzione. Tali indagini si sono concluse: (i) per Enel Produzione, con la delibera n. 259/05 con cui IAEEG, dato atto dell'intervenuta oblazione di Enel Produzione, ha deliberato di non irrogare alcuna sanzione e con la delibera 165/07 con cui AEEG ha deciso di non adottare nessuna ulteriore misura prescrittiva; (ii) per Enel Distribuzione con delibera n. 149/07 del 29 giugno 2007, con cui la stessa AeeG ha dato atto che, in base alle risultanze istruttorie, non erano confermati gli addebiti circa la corretta effettuazione, da parte di Enel Distribuzione, della procedura di alleggerimento del carico durante il *black-out*, mentre erano confermati gli addebiti circa la mancata segnalazione al *GRTN* di variazioni sostanziali del carico posto sotto alleggerimento relativamente all'installazione dei dispositivi di alleggerimento di carico. Per tali ultimi profili, Enel Distribuzione ha effettuato oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Conseguentemente, con la citata delibera, è stato dichiarato estinto il procedimento sanzionatorio.

Alla data del presente Prospetto, pendono circa 100.000 giudizi, relativi ai danni addotti in relazione al *black out* (esistenziali ed alla vita di relazione, nonché da interruzione della catena del freddo per deperimento di generi alimentari o interruzione di attività produttiva e/o alla richiesta dei suddetti rimborsi/indennizzi forfetari), per un valore complessivo di circa euro 100 milioni. Il contenzioso riguarda, allo stato, principalmente le regioni Calabria, Campania e Basilicata. Le richieste di risarcimento avanzate sono prevalentemente di modesto importo. Nell'ambito del contenzioso in esame sono state emanate oltre 50.000 sentenze, al momento con prevalenza di quelle di accoglimento della domanda di risarcimento in primo grado. Enel Distribuzione ha proposto appello avverso le sentenze ad essa sfavorevoli innanzi alle competenti autorità giudiziarie, le quali in sede di appello si sono al momento quasi tutte pronunciate a favore di Enel Distribuzione. Esistono alcuni procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione. I relativi oneri potranno essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative.

(c) **RISCHI CONNESSI ALLA NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO ENEL**

Il Gruppo Enel opera in un settore di attività regolamentato dalle leggi dello Stato italiano e dell'Unione Europea. Le direttive ed i provvedimenti normativi emanati in materia dall'Unione Europea e dalla Repubblica Italiana, nonché le decisioni e determinazioni dell'AEEG possono avere un impatto significativo sulla situazione economico - finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo Enel.

La AEEG ha formulato varie proposte destinate a favorire la concorrenza sul mercato all'ingrosso dell'elettricità ed a ridurre la pressione sul mercato esercitata dai produttori che godono di posizione dominante. In particolare, il 4 agosto 2005, l'AEEG ha ordinato che il Gruppo Enel affidasse a Terna la gestione degli impianti di pompaggio idroelettrico ritenuti essenziali per coprire la domanda di elettricità e la cui produzione costituisce un fattore determinante del prezzo all'ingrosso dell'elettricità. Il Gruppo Enel ha impugnato, con esito favorevole, la decisione dell'AEEG, che, a sua volta, ha presentato ricorso in appello avverso la relativa sentenza. La sentenza definitiva è prevista nell'ultimo trimestre del 2007.

Nel giugno 2005, la Commissione Europea ha aperto un'indagine sul funzionamento del mercato europeo dell'energia. Nei risultati dell'indagine pubblicati nel gennaio 2007, la Commissione Europea ha evidenziato, *inter alia*, l'elevato livello di concentrazione del mercato, l'integrazione verticale degli approvvigionamenti e la possibilità di concertazione delle quote di mercato tra gli operatori in posizione dominante. Nel settembre 2007, la Commissione Europea ha pubblicato una serie di proposte per l'ulteriore liberalizzazione del mercato elettrico e del gas (c.d. terzo "pacchetto energia"), che contiene misure in materia di separazione o *unbundling* della rete di trasmissione e di progressiva integrazione del mercato europeo.

Sebbene il Gruppo Enel non abbia un ruolo dominante nel mercato italiano del gas e possa dunque ricavare alcuni vantaggi dalla normativa adottata sin dal 2000 (finalizzata ad introdurre gradualmente la concorrenza nelle importazioni, esportazioni e vendite del gas naturale), le attività del Gruppo Enel nel settore del gas sono comunemente esposte ad incertezza normativa suscettibile di produrre effetti negativi sulla situazione economico-finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo. A titolo esemplificativo, le vendite di gas avrebbero dovuto essere completamente liberalizzate entro il 1° gennaio 2003, con conseguente facoltà in capo ai consumatori di scegliere i propri fornitori e libertà dei venditori di determinare i relativi prezzi. Tuttavia, mentre tutti i clienti hanno attualmente la libertà di scegliere i propri fornitori, la AEEG si è riservata il diritto del controllo sui prezzi applicabili per certi clienti, per lo più quelli di tipo residenziale. Da ciò deriva per il Gruppo Enel una significativa limitazione della facoltà di fissare liberamente i prezzi. Tale limitazione può avere rilevanti conseguenze sfavorevoli sulle prospettive commerciali, sulle condizioni finanziarie e sui risultati di gestione del Gruppo. Il Gruppo Enel non può prevedere né quando si verificherà la eventuale completa liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia, né la sua futura evoluzione. Inoltre, il Governo italiano ha approvato il decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007 (convertito con legge n. 125 del 3 agosto 2007) in vista dell'apertura del mercato dell'elettricità ai clienti domestici avvenuta il 1° luglio 2007, che completa l'attuazione delle direttive europee in materia di gas ed elettricità. L'evoluzione della normativa europea e di quella regolamentare ad opera delle autorità pubbliche e degli enti locali italiani ed, in particolare, le decisioni e le politiche dell'AEEG, possono incidere in maniera significativa sulle attività del Gruppo Enel o comunque impattare su tali attività con modalità che il Gruppo Enel non è in grado di prevedere. Qualunque nuova previsione di legge che obbliga il Gruppo Enel a ristrutturare o altrimenti modificare le proprie attività o cambia sostanzialmente le condizioni in base alle quali il Gruppo Enel opera può avere conseguenze negative considerevoli sui propri risultati di gestione, prospettive commerciali e condizioni economico-finanziarie.

(d) **RISCHI CONNESSI AL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI IN CUI OPERA IL GRUPPO ENEL**

I settori di attività in cui opera il Gruppo Enel sono stati oggetto di numerosi interventi normativi e regolamentari, volti a realizzare processi di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas in Italia.

Nel settore elettrico, gli interventi principali hanno comportato: (i) una riduzione della capacità installata e l'introduzione di limiti all'energia immessa in rete da parte del Gruppo Enel, che ha aperto alla concorrenza il mercato della generazione e della vendita di energia elettrica; (ii) la costituzione e l'avvio, a partire dal 1° aprile 2004, della Borsa dell'Energia Elettrica, con conseguente determinazione del prezzo di generazione dell'energia elettrica all'ingrosso attraverso meccanismi di mercato, e (iii) a partire dal 1° luglio 2004, la progressiva liberalizzazione della vendita di energia elettrica per tutti i clienti non domestici, nonché, (iv) a partire dal 1° luglio 2007, l'apertura del mercato *retail* per tutti i clienti, indipendentemente dai livelli di consumo, determinandosi così un allargamento della quota di cosiddetti "clienti idonei", che, in considerazione dei propri livelli di consumo, possono scegliere liberamente i propri fornitori.

Secondo stime interne di Enel, si prevede che la concorrenza aumenti ulteriormente in conseguenza di (i) un incremento del numero dei contratti tra i concorrenti del Gruppo Enel ed i consumatori finali, (ii) la costruzione di nuovi impianti di produzione dell'energia ad opera di concorrenti e sviluppo di nuove linee di interconnessione, che aumenteranno il volume di elettricità che potrà essere importato in Italia, e (iii) possibili iniziative adottate dall'AEEG al fine di favorire la concorrenza nel mercato. Per quanto riguarda la vendita di elettricità, sulla scorta dei dati forniti da Terna e GRTN (relativamente agli anni precedenti il 2005), il Gruppo Enel stima che la propria quota di mercato in Italia sia diminuita dal 92% del 1999 a circa l'84% al 1° luglio 2007 (con quote di mercato pari all'85 % sul mercato regolamentato e al 56% sul libero mercato). La quota di mercato del Gruppo Enel potrebbe essersi ulteriormente ridotta successivamente al 1° luglio 2007 in quanto tutta la clientela finale, compresa quella sottoposta a regolamentazione, ha acquisito la facoltà di scelta del proprio fornitore ed, in generale, potrebbe ridursi ancora nei prossimi anni con l'avanzare del processo di liberalizzazione. Per quanto concerne la vendita di elettricità sul libero mercato, il Gruppo Enel è attualmente in concorrenza non solo con i soggetti produttori di energia, ma anche con i rivenditori di elettricità acquistata dai produttori.

La capacità che ha il Gruppo Enel di sviluppare la propria attività e di aumentare gli utili di gestione può essere limitata da tale incremento di concorrenzialità, a meno che il Gruppo Enel non riesca a compensare la diminuzione della produzione e dei volumi delle vendite di elettricità con il miglioramento dell'efficienza e la diminuzione dei costi, l'aumento delle vendite in altri settori delle sue attività o l'espansione in campo internazionale.

In tale contesto, la strategia del Gruppo Enel è volta, da un lato, a conseguire la posizione di *cost leader* nella generazione di energia elettrica e nella distribuzione e vendita di energia elettrica e gas in Italia e, dall'altro lato, a fornire ai clienti un servizio di elevata qualità.

Il mancato raggiungimento di tali obiettivi strategici da parte del Gruppo Enel ovvero il mancato adeguamento della propria attività *core* ai mutamenti normativi e regolamentari intervenuti potrebbero incidere negativamente sulle prospettive commerciali, sui risultati operativi e sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enel.

(e) **RISCHI DERIVANTI DALL'AUMENTO DEI PREZZI DEI COMBUSTIBILI O DALLA INTERRUZIONE DELLE FORNITURE**

Gli impianti di generazione termoelettrica del Gruppo Enel utilizzano combustibili fossili (prodotti petroliferi, gas naturale e carbone). Al fine di limitare l'impatto delle fluttuazioni del prezzo dei combustibili, Enel sta attuando da alcuni anni un processo di controllo e riduzione di tale rischio, volto a mitigare l'effetto diretto sui costi operativi di generazione del Gruppo Enel e il conseguente impatto sulla situazione economico - finanziaria dello stesso, mediante la copertura delle posizioni soggette alla fluttuazione dei prezzi attraverso l'utilizzo di strumenti di mercato. Eventuali oscillazioni consistenti del prezzo dei combustibili ovvero eventuali situazioni di instabilità politica o economica di paesi fornitori di combustibili fossili potrebbero determinare un impatto negativo sulle prospettive commerciali, sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo Enel.

(f) **RISCHI CONNESSI ALLE POSSIBILI RIPERCUSSIONI NEGATIVE DEI RECENTI SVILUPPI ECONOMICI E POLITICI A LIVELLO INTERNAZIONALE**

Gli avvenimenti politici, economici e finanziari a livello internazionale determinano un clima di notevole incertezza politica ed economica. Eventuali effetti sui tassi di crescita delle principali economie internazionali potrebbero ripercuotersi negativamente sull'andamento dei volumi della domanda di energia elettrica e gas, con

conseguenze negative sulle prospettive commerciali, sulla situazione economico-finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo Enel.

In particolare, gli impianti di produzione di energia termica del Gruppo Enel utilizzano olio combustibile, gas naturale e carbone. Pertanto, i rincari nei prezzi di tali prodotti influenzano direttamente i costi operativi del Gruppo Enel. Tanto i costi quanto i prezzi dei combustibili dipendono da fattori economici e politici e da eventi che interessano diverse regioni geografiche, in particolare quelle produttrici di combustibili. Per quanto il Gruppo Enel gestisca il rischio mediante il ricorso a sistemi di copertura finanziaria della propria esposizione alle fluttuazioni dei prezzi del combustibile, non è possibile controllare, né prevedere con esattezza detti fattori od eventi.

In considerazione dell'attuale programma di conversione di una notevole capacità di produzione energetica alla tecnologia a ciclo combinato, il Gruppo Enel prevede che il gas naturale rappresenterà una percentuale notevole dei futuri consumi di combustibile del Gruppo Enel. Nel 2006, quasi il 44% dell'elettricità prodotta dal Gruppo Enel nei propri impianti termici è stata generata utilizzando gas naturale. Attualmente, il Gruppo Enel riceve una rilevante quota di gas naturale direttamente dall'Algeria e dalla Nigeria mediante gasdotti e navi. Le importazioni di gas naturale da detti paesi possono subire interruzioni a causa di vari fattori, compresi eventuali lavori di manutenzione dei gasdotti, cattive condizioni meteo-marine o instabilità politica in detti paesi. Il verificarsi di simili eventi che influenzano le importazioni di combustibili, nonché le eventuali misure di emergenza che il MAP o altre autorità italiane possono adottare in tali occasioni, potrebbero incidere significativamente sulla capacità del Gruppo Enel di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di gas naturale.

(g) **RISCHI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELL'EMISSION TRADING**

La Direttiva Europea 2003/87/CE - con lo scopo di ridurre le emissioni dei cosiddetti gas serra, in coerenza con gli impegni in tal senso assunti a livello internazionale, ai sensi del Protocollo di Kyoto, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2005, un meccanismo di mercato che regola, per alcuni settori industriali (ivi compreso il settore elettrico), le emissioni di anidride carbonica. Nell'ambito di questa regolamentazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il MAP hanno congiuntamente definito le quote di anidride carbonica che ciascun operatore appartenente ai settori regolati, tra cui la produzione termoelettrica, ha diritto ad emettere. Nel maggio 2007, la Commissione Europea ha richiesto all'Italia di ridurre le quote di emissione di diritti Co2 assegnate nel piano nazionale di allocazione presentato dall'Italia relativo al periodo 2008-2012. Esistono, pertanto, rischi connessi ad un non adeguato riconoscimento di quote di emissione per il Gruppo Enel che potrebbero incidere negativamente sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Sebbene questi aspetti siano stati tenuti in considerazione nella definizione delle strategie e dei piani di sviluppo, il Gruppo Enel ha emesso più tonnellate di anidride carbonica rispetto a quanto previsto dalle assegnazioni per il 2005 ed il 2006 sia in Italia che in Spagna ed è probabile che tale situazione si ripeta anche nel 2007. Ciò comporta la necessità per il Gruppo Enel di acquistare ulteriori diritti al fine di coprire le emissioni in eccesso, con conseguenti costi rilevanti che possono impattare negativamente sulla situazione economico - finanziaria e sui risultati di gestione del Gruppo Enel.

(h) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE LE NORMATIVE EUROPEE ED ITALIANE IMPONGONO LA SEPARAZIONE TRA LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E QUELLE DI VENDITA NEI SETTORI DELL'ELETTRICITÀ E DEL GAS E CHE CIÒ LIMITA LE POSSIBILITÀ PER IL GRUPPO ENEL DI ESERCITARE IL CONTROLLO SULLE PROPRIE SOCIETÀ CONTROLLATE IMPEGNATE IN TALI ATTIVITÀ**

La normativa europea approvata nel 2003 prevede la separazione ("*unbundling*") tra le attività di distribuzione e quelle di vendita nei settori dell'elettricità e del gas e dispone altresì, per le attività di distribuzione, la loro separazione a livello funzionale qualora risultino esercitate nell'ambito di un gruppo verticalmente integrato, al fine di assicurare l'indipendenza delle stesse per quanto concerne la gestione della rete. Su quest'ultimo aspetto è intervenuta, prima ancora che la suddetta normativa venisse recepita nell'ordinamento italiano, la AEEG la quale, nel gennaio 2007, ha emanato un'apposita delibera (n. 11/07) contenente disposizioni per l'*unbundling* funzionale delle società di distribuzione rispetto alle altre società del gruppo di appartenenza. tale delibera, che impone criteri particolarmente stringenti al riguardo, è stata impugnata avanti al TAR della Lombardia sia dall'Enel che da altri operatori. Nel frattempo, è entrata in vigore la legge n. 125 del 3 agosto 2007 che ha recepito la normativa comunitaria imponendo la separazione societaria tra le società di distribuzione elettrica con più di 100.000 clienti e le società di vendita collegate e demandando all'AEEG di adottare apposite disposizioni per la separazione funzionale delle società di distribuzione.

L'Enel, in attuazione delle disposizioni della suddetta legge ha già avviato la separazione dalla società di distribuzione elettrica le attività di vendita (in favore dei clienti non ancora transitati al mercato libero) destinate a confluire in una nuova società (al pari di quanto già avvenuto nel settore del gas). Per quanto concerne invece gli aspetti relativi all'*unbundling* funzionale delle società di distribuzione (di elettricità e di gas) si è avuta, dopo una serie di consultazioni con gli operatori interessati, l'emanazione da parte dell'AEEG di una nuova delibera (delibera 253/07) che ha modificato la delibera n. 11/07, in particolare per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione delle società in questione. Infatti, si è ammesso, a differenza della delibera precedente, che nei consigli di amministrazione in questione possano entrare a far parte anche amministratori che abbiano legami con altre società del Gruppo (purchè non rivestano ruoli operativi, decisionali in attività di produzione, acquisto e vendita di energia elettrica e gas). Il consiglio di amministrazione composto come sopra è chiamato a pronunciarsi sul piano di sviluppo delle infrastrutture (e quindi a valutare l'investimento complessivo, i livelli di indebitamento, gli obiettivi di redditività, ecc.), nonché su altri aspetti gestionali e organizzativi delle attività separate funzionalmente, con il solo limite di dover acquisire su tali materie il parere vincolante del comitato esecutivo ovvero dell'amministratore delegato (organi che, in entrambi i casi, devono essere composti da consiglieri non facenti parti di altre società del Gruppo). A seguito dell'adozione di tali modifiche Enel ha ritirato il ricorso presentato dinnanzi al TAR della regione lombardia. Malgrado Enel ritenga che, a seguito dell'emanazione della nuova delibera, sia possibile adottare modelli di *governance* maggiormente compatibili con le esigenze di un gruppo rispetto a quanto previsto nella delibera precedente, non si può comunque escludere che le nuove regole rendano più complessa la gestione della società di distribuzione del Gruppo o che l'AEEG intervenga nel tempo per modificare ulteriormente le attuali regole di *governance*.

(i) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO ENEL SONO FORTEMENTE REGOLAMENTATE SOTTO UN PROFILO AMBIENTALE E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO ENEL SONO PARTE IN VARI PROCEDIMENTI LEGALI AVENTI AD OGGETTO MATERIE AMBIENTALI**

Le attività del Gruppo Enel sono fortemente regolamentate sotto un profilo ambientale sia a livello nazionale ed europeo, sia internazionale. La normativa in materia ambientale, che potrebbe in futuro divenire ancora più restrittiva anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, concerne essenzialmente le emissioni nell'atmosfera, l'inquinamento delle acque e lo smaltimento di sostanze prodotte dalla generazione di energia, quali l'anidride solforosa (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x) ed il particolato.

Il Gruppo Enel sostiene notevoli costi per adeguare le proprie strutture e rendere la propria operatività conforme ai requisiti imposti dalle varie norme in materia ambientale. Tali norme richiedono l'adozione di misure e strutture di prevenzione e rimedio ed influenzano le decisioni e la strategia aziendale del Gruppo Enel (ad esempio, in materia di utilizzo di certi combustibili meno inquinanti).

Peraltro, esiste un rilevante contenzioso in materia ambientale che coinvolge varie società del Gruppo Enel, che, in caso di esito sfavorevole, potrebbe comportare l'esborso di notevoli somme a fini risarcitori. In ogni caso, il Gruppo Enel non ritiene che le eventuali passività correlate all'esito delle controversie giudiziarie in corso possano avere un impatto rilevante sulla propria situazione economico - finanziaria e sui propri risultati di gestione.

Per ulteriori dettagli si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4(c) - Rischi connessi alle istruttorie conoscitive avviate dall'AEEG.

4.1.4 ALTRI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'EMITTENTE

(a) RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI CONVERSIONE DI ALCUNE CENTRALI DI PRODUZIONE DEL GRUPPO ENEL

Nel perseguimento della propria strategia di riduzione dei costi di generazione in Italia, il Gruppo Enel ha programmato la riconversione di alcune centrali di produzione in impianti a ciclo combinato e/o alimentati da combustibili più economici, quali ad esempio il carbone. Qualora il programma di riconversione delle centrali non venisse attuato nei termini e secondo le modalità prefissate, potrebbero verificarsi possibili effetti negativi sulla politica di riduzione dei costi e, più in generale, sulla situazione economico - finanziaria e sui risultati di gestione del Gruppo Enel.

(b) RISCHI CONNESSI ALLE ISTRUTTORIE CONOSCITIVE AVVIATE DALL'AEEG

L'AEEG, nelle sue funzioni di controllo delle dinamiche di mercato, con la delibera n. 130/06, ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (**Enel Distribuzione**) per non aver ottemperato a quanto previsto nella propria delibera n. 55/00 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione. La violazione alla base del provvedimento dell'Autorità riguarderebbe la mancata indicazione nelle bollette Enel, fino al mese di febbraio 2006, della possibilità di pagare la fattura senza costi aggiuntivi. In data 21 marzo 2007, con la delibera n. 66/07, l'Autorità ha irrogato nei confronti di Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro. In data 22 maggio 2007, Enel ha presentato il ricorso al TAR Lombardia avverso tale delibera. Il procedimento è ancora pendente e allo stato non sono prevedibili gli esiti di tale contenzioso e le eventuali responsabilità in capo alla Società. Laddove la decisione dell'AEEG venisse confermata, Enel non può escludere che il numero delle cause civili promosse dai propri clienti per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle presunte violazioni tenda ad aumentare.

Per ulteriori dettagli si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2(i) - "Rischi connessi al fatto che le attività del Gruppo Enel sono fortemente regolamentate sotto un profilo ambientale e le società del Gruppo Enel sono parte in vari procedimenti legali aventi ad oggetto materie ambientali".

Con delibera 237/06, l'AEEG ha avviato un'istruttoria nei confronti di Enel Distribuzione per aver disatteso l'obbligo di lettura annuale dei consumi dei clienti con potenza impegnata fino a 30 kW, previsto dalla Delibera 200/99 con riferimento al periodo 2003-2005.

Il 16 maggio 2007, sono stati presentati ad AEEG gli interventi che Enel è disposta ad adottare al fine di chiudere l'istruttoria tramite lo strumento del ravvedimento operoso. Gli esiti dell'indagine sono attesi entro la fine del 2007. Enel non può escludere la possibilità di sanzioni amministrative.

(c) RISCHI DERIVANTI DAI PROCEDIMENTI LEGALI

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, il Gruppo Enel è parte in diversi procedimenti giudiziari, civili e amministrativi, iniziati anche dall'AEEG o da autorità di vigilanza e *antitrust* italiane ed estere, da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico dello stesso.

Enel ha costituito nel proprio bilancio consolidato un fondo contenzioso legale destinato a coprire, tra l'altro, le potenziali passività, stimate dall'ufficio legale interno e dai consulenti legali esterni, che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie in corso o da altro contenzioso. Al 30 giugno 2007, tale fondo era pari complessivamente ad Euro 348 milioni.

Alcuni dei procedimenti di cui il Gruppo Enel è parte e per i quali è previsto un esito negativo remoto o non quantificabile non sono compresi nel fondo contenzioso legale e pertanto non è possibile escludere che il Gruppo Enel possa essere in futuro tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento non coperti dal fondo contenzioso legale.

In ogni caso, il Gruppo Enel non ritiene che le eventuali passività correlate all'esito delle controversie giudiziarie in corso possano avere un impatto rilevante sulla propria situazione economico - finanziaria e sui propri risultati di gestione.

(d) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE IL GRUPPO ENEL HA AMPLIATO E CONTA DI AMPLIARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ, SPECIALMENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO, MEDIANTE RILEVANTI ACQUISIZIONI**

La strategia espansionistica delle attività del Gruppo Enel è stata già perseguita attraverso importanti acquisizioni di società e significativi investimenti, in particolare all'estero. In tale prospettiva, a seguito dell'esito favorevole dell'OPA, il Gruppo Enel ha recentemente acquisito, unitamente ad Acciona, il 92,06% del capitale sociale di Endesa, di cui Enel possiede indirettamente una quota pari al 67,05% ed Acciona il rimanente 25,01%.

Alla data del presente Prospetto, il Gruppo Enel opera in Spagna, Slovacchia, Romania, Bulgaria, America Latina, America del Nord, Russia, Francia, Grecia e Turchia. Tale vocazione internazionale comporta la necessità di conoscere i nuovi mercati ed i concorrenti che vi operano ed espone il Gruppo Enel ai locali rischi di natura economica, regolamentare e politica. Il Gruppo Enel è altresì esposto al rischio delle fluttuazioni dei cambi valutari, di restrizioni agli investimenti nei mercati esteri o a limitazioni alle rimesse da parte delle controllate locali. L'evoluzione sfavorevole o il condizionamento delle attività del Gruppo Enel al di fuori dell'Italia potrebbero incidere negativamente sulle prospettive commerciali e finanziarie e sui risultati di gestione del Gruppo Enel.

I processi di integrazione e/o coordinamento delle strutture acquisite, del personale e dei sistemi informativi, sia in Italia sia all'estero, possono risultare difficoltosi, assorbire tempo e risorse al *management* con il rischio di perdita di altre opportunità. Inoltre, alcune società acquisite dal Gruppo Enel potrebbero necessitare di forti investimenti di capitale. L'incapacità di integrare e/o coordinare con successo dette aziende nella struttura corrente (ove prevista dalle politiche aziendali del Gruppo Enel), ovvero il mancato sviluppo del rispettivo *business*, potrebbero causare conseguenze negative rilevanti sui risultati di gestione dell'intero Gruppo Enel.

Inoltre, la suddetta espansione internazionale potrà avvenire anche tramite il ricorso a ulteriore indebitamento, con conseguente aggravio degli oneri finanziari del Gruppo Enel e possibili limitazioni alle attività del medesimo.

(e) **RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI FINANZIARI GIÀ ASSUNTI DA ENEL**

In occasione dell'operazione di acquisizione di Endesa, in data 10 aprile 2007, Enel e la società da essa interamente controllata Enel Finance International S.A. (EFI) hanno stipulato un *syndicated term and guarantee facility agreement* (il **Credit Agreement**), che prevede i seguenti impegni finanziari a carico di Enel e del Gruppo Enel:

- l'obbligo di assicurare che l'indebitamento netto consolidato, al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, non ecceda per sei volte l'EBITDA consolidato al medesimo periodo di riferimento;
- l'obbligo di assicurare che l'indebitamento finanziario delle società controllate (escludendo dal computo l'indebitamento consentito ai sensi del contratto stesso) non ecceda il 20% dell'attivo totale lordo del Gruppo Enel.

Il mancato rispetto di tali impegni finanziari comporterebbe la cancellazione della linea di credito e l'obbligo di pagamento anticipato del finanziamento, circostanza, quest'ultima, che imporrebbe ad Enel di trovare nuove fonti di finanziamento, le cui condizioni economiche potrebbero essere peggiorative rispetto a quelle attualmente in essere.

Si segnala che, al 30 giugno 2007, il rapporto fra l'indebitamento netto consolidato e l'EBITDA consolidato era pari a 3,1, mentre l'indebitamento finanziario delle società controllate era pari al 10,6% dell'attivo totale lordo del Gruppo Enel.

Pertanto, secondo l'Emittente, il mancato rispetto dei suddetti impegni finanziari deve ragionevolmente ritenersi un evento non probabile.

(f) **RISCHI CONNESSI ALLE POTENZIALI RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO ENEL DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE IMPIANTI NUCLEARI A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO DI MAGGIORANZA DI SLOVENSKE ELEKTRARNE (SE)**

Nell'aprile 2006, il Gruppo Enel ha acquistato il 66% di SE, che attualmente possiede quattro impianti di produzione di energia nucleari la cui capacità netta complessiva installata è di 2.398 MW e due impianti nucleari in costruzione. Anche se Enel ritiene che tutti gli impianti nucleari di SE impieghino tecnologie accettate internazionalmente e siano gestiti nel rispetto degli *standard* vigenti nell'Europa Occidentale, l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del capitale di SE espone il Gruppo Enel al rischio connesso al possesso e alla gestione di impianti che producono energia nucleare, compresi i rischi legati allo smaltimento e alla conservazione dei materiali radioattivi e dei combustibili esausti, nonché agli effetti potenzialmente dannosi per l'ambiente e la salute umana.

Inoltre, anche se la Repubblica Slovacca ha ratificato la convenzione di Vienna del 1994 in materia di responsabilità in caso d'incidente nucleare, potrebbero verificarsi potenziali limitazioni rispetto all'ammontare ed ai tipi di assicurazione commerciale disponibili per coprire i rischi connessi a dette attività. Potenziali rischi possono sorgere anche in occasione del *decommissioning* degli impianti nucleari, in particolare tenendo conto che il regime normativo in materia di energia nucleare e *decommissioning* nucleare in Slovacchia è attualmente in fase di definizione.

(g) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE I PROVVEDIMENTI NORMATIVI HANNO POSTO FINE ALL'ACCESSO PRIORITARIO DA PARTE DI ENEL ALLE RETI TRANSNAZIONALI DI TRASMISSIONE DELL'ELETTRICITÀ ACQUISTATA IN BASE A CONTRATTI DI FORNITURA A LUNGO TERMINE SOTTOSCRITTI CON FORNITORI APPARTENENTI AD ALTRI STATI EUROPEI, RIDUCENDO IN TAL MODO LA CAPACITÀ DEL GRUPPO ENEL DI IMPORTARE ELETTRICITÀ IN ITALIA**

Il Gruppo Enel ha in corso tre contratti di fornitura a lungo termine con produttori di elettricità esteri, due situati in Francia ed uno in Svizzera. Fino al 31 dicembre 2005, l'energia acquistata dal Gruppo Enel in forza dei predetti contratti godeva di accesso prioritario alla rete di trasmissione elettrica che collega la Francia e la Svizzera con l'Italia, attraverso la quale è importata energia elettrica in Italia. Tuttavia, recenti provvedimenti adottati al riguardo dalle autorità regolamentari francesi e italiane hanno revocato il diritto di accesso preferenziale previsto dai contratti di fornitura con i fornitori francesi, la cui prima scadenza è prevista alla fine del 2007, riducendo la capacità del Gruppo Enel di importare in Italia l'energia elettrica acquistata ai sensi di tali contratti. Inoltre, l'elettricità che non può essere importata in Italia viene venduta all'estero, anche ad un prezzo inferiore, con conseguenze negative sui risultati di gestione del Gruppo.

(h) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE IL GRUPPO ENEL GESTISCE IN ITALIA LE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ E DEL GAS E GLI IMPIANTI IDROELETTRICI IN REGIME DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**

Il Gruppo Enel gestisce in Italia le reti di distribuzione di elettricità e gas ed i propri impianti idroelettrici in regime di concessione governativa. I contratti di concessione non prevedono alcun diritto automatico al rinnovo o diritto di prelazione quale concessionario in capo ad Enel, che, pertanto, alla scadenza delle concessioni attualmente in essere dovrà concorrere con altri operatori per il relativo rinnovo delle stesse. L'eventuale mancato rinnovo di tali concessioni ovvero il relativo rinnovo a condizioni economiche più svantaggiose per Enel potrebbe influenzare negativamente le prospettive commerciali, le condizioni finanziarie ed i risultati di gestione del Gruppo Enel.

(i) **RISCHI CONNESSI AL FATTO CHE I RISULTATI DI GESTIONE STORICI ED IL *TREND* FINANZIARIO DEL GRUPPO ENEL NON SONO INDICATIVI DELL'ANDAMENTO FUTURO**

Nel corso del 2005 e del 2006, il Gruppo Enel ha effettuato importanti acquisizioni, stipulato contratti per realizzare ulteriori e significative acquisizioni ed effettuato altri rilevanti investimenti strategici.

Nell'ambito dell'attuale programma di concentrazione delle proprie attività sul *core business* dell'elettricità e del gas, l'acquisizione di nuove aziende e la realizzazione di significativi investimenti nel quadro della sua espansione internazionale potrà continuare nel prossimo futuro. Pertanto, i risultati finanziari e la *performance* operativa storica nel corso dell'attuale periodo possono non essere indicativi dell'andamento della gestione e del *trend* finanziario futuro del Gruppo Enel.

(j) **RISCHI CONNESSI ALL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI OGK-5**

In data 24 ottobre 2007, Enel Investment Holding B.V. (EIH) – società di diritto olandese interamente posseduta dalla stessa Enel – ha acquistato circa 2.529,4 milioni di azioni della società elettrica russa OAO OGK-5 (OGK-5), pari a circa il 7,15% del relativo capitale sociale, per un corrispettivo di 4,2574 rubli per azione ed un prezzo complessivo pari quindi a circa 10.769 milioni di rubli (equivalenti a circa 304 milioni di Euro al cambio attuale di 35,4 rubli per 1 Euro). Il perfezionamento dell'operazione è avvenuto, in conformità al diritto russo, con la registrazione del trasferimento delle azioni, effettuata il 26 ottobre 2007.

EIH possedeva già una partecipazione pari al 29,99% del capitale di OGK-5. Pertanto, a seguito della registrazione del trasferimento delle azioni, EIH risulta titolare del 37,15% circa del capitale di OGK-5 ed, avendo superato la soglia del possesso azionario del 30% del capitale stesso, è tenuta, in base al diritto russo, a promuovere un'offerta pubblica di acquisto (l'OPA OGK-5) sull'intero capitale della società russa.

Costituita nel 2004 nel contesto della riforma del settore elettrico, OGK-5 è una delle sei società russe di generazione destinate alla privatizzazione, con impianti in diverse parti del paese. OGK-5, in particolare, comprende quattro centrali termoelettriche situate nelle regioni più sviluppate e in rapida crescita:

- una centrale alimentata a gas da 2.400 MW a Konakovskaya nella regione di Tver (Russia Centrale);
- una centrale alimentata a gas da 1.290 MW a Nevinnomysskaya nella regione di Stavropol (Russia Meridionale);
- una centrale alimentata a carbone da 3.800 MW a Reftinskaya nella regione di Sverdlovsk (Urali);
- una centrale alimentata a gas da 1.182 MW a Sredneuralskaya nella regione di Sverdlovsk (Urali).

Nel primo semestre del 2007, OGK-5 ha registrato ricavi per 13.748 milioni di rubli, un risultato operativo di 1.370 milioni di rubli e un risultato netto di 1.200 milioni di rubli.

Per ulteriori informazioni sull'operazione di acquisizione di OGK-5 e sulle caratteristiche dell'OPA OGK-5, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5.

Nel caso in cui l'OPA OGK-5 dovesse avere esito positivo, Enel dovrà incrementare il proprio indebitamento per soddisfare l'obbligazione di pagamento del prezzo dell'OPA OGK-5, a valere su linee di credito già esistenti per un importo massimo stimato - in dipendenza del prezzo cui verrà lanciata l'offerta - pari ad 1,5-2 miliardi di Euro - in caso di adesione da parte di tutti i soggetti ai quali è consentito cedere le azioni secondo la normativa russa (con esclusione, dunque, del governo della federazione russa che detiene circa il 26% del capitale sociale, la cui vendita non è allo stato consentita dalla locale normativa in tema di privatizzazioni). Con riferimento all'indebitamento finanziario del Gruppo Enel al 30 giugno 2007, si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.2.

Con riferimento al prezzo dell'OPA OGK-5, si segnala che, allo stato attuale, il prezzo dell'OPA OGK-5, in base alle disposizioni regolamentari vigenti in Russia, non potrà essere inferiore a 4,4275 rubli per azione, quale prezzo più alto corrisposto per il titolo dall'offerente negli ultimi 6 mesi.

Inoltre, l'investimento da parte di Enel in OGK-5 e le attività svolte dal Gruppo Enel attraverso OGK-5 sono soggette a una serie di rischi connessi al paese nel quale OGK-5 opera, quali l'instabilità economica, sociale e politica, le oscillazioni dei tassi di cambio della valuta locale e del prezzo delle materie prime, le incertezze del quadro normativo di riferimento e del regime delle autorizzazioni od omologazioni. Analogamente, le attività svolte attraverso OGK-5 sono potenzialmente soggette al rischio di modifiche della normativa fiscale e di introduzione di vincoli di natura amministrativa all'attività svolta.

In particolare, il quadro normativo di riferimento in Russia per le società per azioni è incerto ed in continua evoluzione e non si può escludere in futuro l'apposizione di particolari vincoli diretti a specifici investimenti. Con particolare riguardo al settore dell'energia ed al mercato in cui opera OGK-5, la vigente normativa primaria e secondaria applicabile è sostanzialmente carente ed incompleta ed il mercato russo dell'energia presenta i rischi tipici di un "mercato emergente".

Si segnala altresì che il successo dell'investimento di Enel in OGK-5 dipende dal completamento del piano di integrazione tra le due società, già in fase di attuazione. È probabile che, nel caso di esito positivo dell'OPA OGK-5, nell'ambito delle attività previste in tale piano di integrazione, Enel debba sostenere consistenti spese di investimento ai fini dell'adozione presso gli impianti di produzione di OGK-5 degli *standard* del Gruppo Enel,

quali, *inter alia*, quelli connessi al sistema di qualità, alla tutela in ambito ambientale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esistono, infine, previsioni all'interno dello statuto attualmente vigente di OGK-5 che richiedono la maggioranza qualificata dei partecipanti all'assemblea degli azionisti ai fini dell'adozione di alcune deliberazioni di particolare rilevanza. Nell'ipotesi in cui l'esito dell'OPA OGK-5 consenta ad Enel l'acquisto di una partecipazione di controllo ma non totalitaria in OGK-5, qualora tali previsioni statutarie non dovessero essere modificate, i vincoli sopra descritti potrebbero limitare l'operatività di OGK-5 e comportare problemi nella gestione della società, riducendo i benefici attesi dall'acquisizione della medesima società.

L'acquisizione ed il processo di coordinamento strutturale e funzionale di OGK-5 potrebbero pertanto avere un impatto negativo sulle attività, sulla situazione finanziaria, sui risultati operativi e sui flussi di cassa del Gruppo Enel.

Il Gruppo Enel si attende dall'acquisizione di OGK-5 nuove opportunità di crescita ed uno sviluppo del proprio volume di affari. Tuttavia, qualora il Gruppo Enel dovesse sostenere costi ed oneri connessi all'acquisizione non preventivati ed imputabili alla precedente gestione di OGK-5, la crescita attesa in termini di fatturato e clientela potrebbe quanto meno subire un rallentamento, con conseguenti effetti negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo Enel.

4.2 Principali fattori di rischio associati agli strumenti finanziari

(a) RISCHIO DI MERCATO

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle obbligazioni del prestito a tasso fisso (le **Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso**) e delle obbligazioni del prestito a tasso variabile (le **Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile** e, congiuntamente alle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, le **Obbligazioni**) rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, a titolo esemplificativo, l'andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi anche di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni e *rating* dell'Emittente).

(b) RISCHIO DI TASSO

Il valore di mercato delle Obbligazioni, con particolare riferimento alle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

Con particolare riferimento alle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, è verosimile attendersi una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, è verosimile attendersi un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e, pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso, ovvero significativamente inferiore, a quello corrente al momento della sottoscrizione, ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

(c) **RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

E' prevista la quotazione delle Obbligazioni sul Mercato telematico delle obbligazioni (**MOT**), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Tuttavia, non è previsto alcun impegno da parte di nessun soggetto a garantire la negoziazione delle Obbligazioni. Non vi è quindi alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario, ovvero che tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero al loro valore di mercato ovvero infine al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche simili) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

(d) **RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICHE DEL REGIME FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI**

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni contenuti nel presente Prospetto sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione del Prospetto. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nel corso della vita delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

(e) **RISCHIO CONNESSO ALLA ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE PER LE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello

di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

(f) **RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICHE LEGISLATIVE**

I regolamenti dei Prestiti Obbligazionari sono regolati dalla legge italiana. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente Prospetto durante la vita delle Obbligazioni non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

(g) **RISCHIO CONNESSO AL RATING DELL'EMITTENTE OVVERO DELLE OBBLIGAZIONI**

Alla data del presente Prospetto, all'Emittente sono stati assegnati giudizi di *rating* di lungo termine pari ad A, A1 ed A-, rispettivamente, dalle agenzie di *rating* Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch Ratings. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Non è previsto il rilascio di un separato *rating* in relazione alle Obbligazioni. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente Capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Si rappresenta che le agenzie di *rating* Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Services e Fitch Ratings hanno posto sotto osservazione il *rating* attribuito all'Emittente (specificato sopra e nella tabella di cui al Capitolo 22, Paragrafo 22.6), al fine di valutare un eventuale abbassamento del *rating* stesso (cosiddetto *credit watch* negativo). L'Emittente non può escludere possibili abbassamenti dei propri giudizi di *rating*, che potrebbero influire anche sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. In particolare, l'eventuale abbassamento di tali giudizi di *rating*, che potranno essere valutati da parte delle agenzie di *rating* principalmente in base all'impatto complessivo dell'acquisizione di Endesa sul profilo finanziario ed organizzativo dell'Emittente ed all'impatto della strategia espansionistica dell'Emittente così come descritta nel presente Prospetto, potrebbe aggravare gli oneri finanziari dell'Emittente.

Eventuali modifiche ai giudizi di *rating* dell'Emittente, che dovessero intervenire durante il Periodo di Offerta, saranno portate a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

(h) **RISCHIO CONNESSO ALLE DETERMINAZIONI E RETTIFICHE OPERATE DALL'AGENTE DI CALCOLO**

Il Regolamento delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile prevede al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del parametro di indicizzazione (EURIBOR), la rilevazione dei valori di tale parametro da parte dell'Agente di Calcolo. Gli eventi di turbativa e le modalità di rilevazione ad esito di tali eventi sono indicati nel regolamento delle Obbligazioni a tasso variabile.

UniCredit opererà quale agente di calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione delle Cedole Variabili e delle attività connesse. tale coincidenza fra responsabile del collocamento ed agente di calcolo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(i) **ASSENZA DI QUOTE DELL'OFFERTA RISERVATE AD INVESTITORI QUALIFICATI**

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia al pubblico indistinto, fatti salvi gli impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e di garanzia. Nessuna quota sarà destinata agli Investitori Qualificati.

(j) **AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E NUMERO DELLE OBBLIGAZIONI**

L'ammontare complessivo del prestito a tasso fisso e del prestito a tasso variabile (rispettivamente, il **Prestito a Tasso Fisso** e il **Prestito a Tasso Variabile**) verranno comunicati al pubblico mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o "MF" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla chiusura dell'Offerta, nonché mediante specifico avviso di Borsa Italiana S.p.A., fatta salva la facoltà dei Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, di ritirare l'Offerta del Prestito a Tasso Fisso e/o del Prestito a Tasso Variabile.

(k) **PREZZO DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO FISSO**

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, che sarà inferiore al 100% del loro valore nominale e, comunque, non inferiore al 99% del valore nominale delle stesse verrà comunicato al pubblico mediante avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o "MF" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta nonché mediante specifico avviso di Borsa Italiana S.p.A.

(l) **DATA DI GODIMENTO E TASSO DI INTERESSE**

La Data di Godimento ed il tasso di interesse del Prestito a Tasso Fisso e del Prestito a Tasso Variabile verranno comunicati al pubblico mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o "MF" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla chiusura dell'Offerta, nonché mediante specifico avviso di Borsa Italiana S.p.A.

(m) **TASSO DI INTERESSE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO FISSO E DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO VARIABILE**

I tassi di interesse nominali delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso e delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile saranno comunicati al pubblico successivamente alla chiusura dell'Offerta.

Il tasso di rendimento annuo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sarà calcolato sommando il Margine di Rendimento Effettivo, che sarà compreso nell'ambito di un intervallo non inferiore a 40 e non superiore a 90 punti base (*basis points*), al tasso calcolato mediante interpolazione lineare tra il tasso *mid swap* a 7 anni ed il

tasso *mid swap* a 8 anni e rilevati il secondo Giorno Lavorativo successivo alla chiusura dell'Offerta; il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile si otterrà sommando il margine, che sarà non inferiore a 40 e non superiore a 90 punti base (*basis points*), al tasso EURIBOR a 6 mesi, ovvero al tasso euribor a 7 mesi in relazione alla prima cedola, rilevati il secondo Giorno Lavorativo antecedente l'inizio di ciascun periodo di interessi.

Il margine di Rendimento Effettivo ed il Margine saranno determinati a conclusione dell'Offerta e comunicati al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato su "Il Sole 24 Ore" o "MF" o su altro quotidiano a diffusione nazionale, entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta, nonchè mediante specifico avviso di Borsa Italiana S.p.A.

(n) **CONFLITTI DI INTERESSE DEI RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO**

I Responsabili del Collocamento Banca IMI ed UniCredit versano indirettamente in una situazione di potenziale conflitto di interesse, in quanto facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo e del gruppo bancario UniCredit, che intrattengono relazioni d'affari con Enel e con le società del Gruppo Enel e vantano, nei loro confronti, crediti di natura finanziaria. Al riguardo, si rappresenta che parte dei proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per estinguere parte di detti crediti, ivi inclusi i parte dei crediti vantati ai sensi del *Credit Agreement* (di cui anche i Gruppi cui appartengono Banca IMI ed UniCredit sono parti). Inoltre, Banca IMI e UniCredit coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia, che garantirà l'integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta. Al 30 giugno 2007, le linee di credito accordate dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo e dal gruppo bancario UniCredit nei confronti del Gruppo Enel, erano pari rispettivamente a 5.385 milioni di Euro ed a 5.225 milioni di Euro. Per quanto concerne il gruppo bancario UniCredit, tale importo non include gli eventuali crediti di natura finanziaria del gruppo bancario Capitalia, incorporato in UniCredit con decorrenza 1° ottobre 2007.

□
□

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"ENEL TF 2007-2015"
(Codice ISIN IT0004292683)

Art. 1 – IMPORTO, TAGLIE E TITOLI

Il prestito obbligazionario "ENEL TF 2007-2015" (il **Prestito a Tasso Fisso**), è di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 1.000.000.000, è emesso da ENEL S.p.A. (l'**Emittente**) ed è costituito da 1.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 (le **Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso**).

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono immesse al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e sue successive modifiche e integrazioni e della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni e all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono emesse ad un prezzo pari al 99,30% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 993 per ciascuna Obbligazione del Prestito a Tasso Fisso.

Art. 3 – GODIMENTO

Il Prestito a Tasso Fisso è emesso ed ha godimento dal 14 dicembre 2007 (la **Data di Godimento**).

Art. 4 – DURATA

Il Prestito a Tasso Fisso ha durata 7 anni e un mese (ovvero ottantacinque mesi) a decorrere dalla Data di Godimento e cioè sino al 14 gennaio 2015 (la **Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso**).

Art. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 5,25% (il **Tasso di Interesse Nominale**) dalla Data di Godimento sino alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso. Il primo pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata alla scadenza del tredicesimo mese dalla Data di Godimento, mentre i successivi pagamenti degli interessi saranno effettuati ogni dodici mesi in via posticipata a partire dalla data di pagamento della prima cedola. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna obbligazione, pari a Euro 1.000 per il Tasso di Interesse Nominale ad eccezione della prima cedola il cui importo sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna obbligazione, pari ad Euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale e moltiplicando il risultato per il rapporto tra numero di giorni effettivi del relativo periodo di interesse ed il numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365). L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) (Act/Act *unadjusted*). In particolare, qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. di volta in volta vigente (**Giorno Lavorativo**), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle

□
□
□

□

□

□
□

Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi. Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la data di Godimento (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando inteso che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse. □

Art. 6 □ RIMBORSO □

Il Prestito a Tasso Fisso sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso. Qualora la data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso. □

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso cesseranno di essere fruttifere dalla data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso. □

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito a Tasso Fisso, né a favore dell'Emittente né a favore dell'obbligazionista. □

Art. 7 □ SERVIZIO DEL PRESTITO □

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso avverranno esclusivamente per il tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. □

Art. 8 □ STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO FISSO □

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente. □

Art. 9 □ TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA □

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono divenute rimborsabili. □

ART. 10 □ ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI □

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. □

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera: □

- a) □ sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; □
- b) □ sulle modifiche delle condizioni del prestito; □
- c) □ sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; □
- d) □ sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. □

Inoltre, □ l'assemblea □ in □ terza □ convocazione □ sarà □ regolarmente □ costituita □ con □ un □ *quorum* □ pari □ ad □ 1/5 □ dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2415, ultimo comma e 2369, ultimo comma, del Codice Civile. □

Alla data del presente Prospetto, gli amministratori dell'Emittente non hanno ancora provveduto a convocare l'assemblea degli obbligazionisti. □

Art. 11 □ REGIME FISCALE □

□

□

□

□

□

□
□

Sono a carico unicamente dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. □

Art. 12 □ QUOTAZIONE □

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 5562 del 5 novembre 2007, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso a seguito dell'offerta. □

Art. 13 □ VARIE □

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, per mere ragioni di comodità, tali informazioni potranno essere altresì disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (*www.enel.it*). □

Il possesso delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. □

Art. 14 □ LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE □

Il Prestito a Tasso Fisso è regolato dalla legge italiana. □

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito a Tasso Fisso ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. □

□

□

□
□

□

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"ENEL TV 2007-2015"
(Codice ISIN IT0004292691)

Art. 1 – IMPORTO, TAGLIE E TITOLI

Il prestito obbligazionario "ENEL TV 2007/2015" (il **Prestito a Tasso Variabile**) è di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 1.300.000.000, ed è emesso da ENEL S.p.A. (l'**Emittente**) ed è costituito da 1.300.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna (le **Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile**).

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono immesse al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e sue successive modifiche e integrazioni e della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni ed all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione.

Art. 3 – GODIMENTO

Il Prestito a Tasso Variabile è emesso ed ha godimento dal 14 dicembre 2007 (la **Data di Godimento**).

Art. 4 – DURATA

Il Prestito Obbligazionario a Tasso Variabile ha durata 7 anni ed un mese (ovvero ottantacinque mesi) a decorrere dalla Data di Godimento e quindi sino al 14 gennaio 2015 (la **Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile**).

Art. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi a tasso variabile dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile (esclusa). Tale tasso variabile sarà indicizzato all'*Euro Interbank Offered Rate* (con divisore 360) (**EURIBOR**) a 6 mesi maggiorato di 0,80% (il **Margine**), ad eccezione del primo periodo di interesse per cui il tasso variabile sarà indicizzato all'*Euro Interbank Offered Rate* (con divisore 360) a 7 mesi maggiorato del Margine.

Il primo pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata alla scadenza dei primi sette mesi successivi alla Data di Godimento, mentre i successivi pagamenti degli interessi saranno effettuati ogni sei mesi in via posticipata, a partire dalla data di pagamento della prima cedola con ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile (inclusa). Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. di volta in volta vigente (il **Giorno Lavorativo**), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, e si terrà conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi come da presente articolo,

□

□
□
fermo restando che tale spostamento non determinerà uno spostamento delle successive date di pagamento interessi. □

Le cedole saranno calcolate al tasso annuo lordo (arrotondato al terzo decimale con 0,0005 arrotondato al terzo decimale superiore) pari al tasso EURIBOR a 6 mesi, ovvero al tasso EURIBOR a 7 mesi in relazione alla prima cedola, per il relativo periodo di interesse maggiorato del Margine e saranno pari all'importo risultante dall'applicazione del tasso annuo lordo così determinato al valore nominale dell'obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per 360 con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore). Per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, la quotazione dell'EURIBOR a 6 mesi, ovvero dell'EURIBOR a 7 mesi, sarà rilevata dall'Agente di Calcolo il secondo Giorno Lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della relativa cedola dalla pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. di Bruxelles ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile (attualmente pagina ATICFOREX06). Qualora alla data di determinazione del tasso EURIBOR a 6 mesi, ovvero del tasso EURIBOR a 7 mesi, non fosse possibile per qualsivoglia motivo procedere alla stessa, l'Agente di Calcolo procederà a calcolare l'EURIBOR a 6 mesi, ovvero l'EURIBOR a 7 mesi per la relativa data valuta, quale media aritmetica delle quotazioni lettera dei depositi interbancari in Euro a 6 mesi, ovvero a 7 mesi, fornite da almeno cinque istituzioni bancarie europee (dopo aver eliminato la quotazione più alta e quella più bassa), scelte dall'Agente di Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Succursale di Milano, con sede in Via Tommaso Grossi n. 10, 20121 Milano, Italia, numero di partita IVA, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09144100154, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 03081.7, appartenente al Gruppo UniCredit (UniCredit o l'Agente di Calcolo), ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli obbligazionisti, mediante pubblicazione di un apposito avviso su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF" o su altro quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e, ove esistente, comunicazione scritta al rappresentante comune degli obbligazionisti, entro 5 Giorni Lavorativi precedenti la successiva data di pagamento degli interessi, opererà quale Agente di Calcolo ai fini della determinazione delle cedole (inclusa la prima). Resta inteso che l'importo di ciascuna cedola dovrà essere, per tutta la durata del prestito, altresì comunicato a Borsa Italiana S.p.A. con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della relativa cedola. □

Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa). □

Art. 6 □ RIMBORSO □

Il Prestito a Tasso Variabile sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile. Qualora la Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo (in linea capitale) ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile e fermo restando che di tale spostamento si terrà conto nella determinazione dei giorni effettivi dell'ultimo periodo di interessi. □

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile. □

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito a Tasso Variabile né a favore dell'Emittente né a favore dell'obbligazionista. □

Art. 7 □ SERVIZIO DEL PRESTITO □

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile avverranno esclusivamente per il tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. □

Art. 8 □ STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO VARIABILE □

□

□

□

□

□

□
□

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente. □

Art. 9 □ TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA □

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono divenute rimborsabili. □

ART. 10 □ ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI □

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. □

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera: □

- a) □ sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; □
- b) □ sulle modifiche delle condizioni del prestito; □
- c) □ sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; □
- d) □ sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. □

Inoltre, l'assemblea in terza convocazione sarà regolarmente costituita con un *quorum* pari ad 1/5 dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2415, ultimo comma e 2369, ultimo comma, del Codice Civile. □

Alla data del presente Prospetto, gli amministratori dell'Emittente non hanno ancora provveduto a convocare l'assemblea degli obbligazionisti. □

Art. 11 □ REGIME FISCALE □

Sono a carico unicamente dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. □

Art. 12 □ QUOTAZIONE □

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 5562 del 5 novembre 2007, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione fra il pubblico delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile a seguito dell'Offerta. □

Art. 13 □ VARIE □

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti, comprese le comunicazioni relative all'importo delle cedole, saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, per mere ragioni di comodità, tali comunicazioni potranno essere altresì disponibili al pubblico sul sito *internet* dell'Emittente (www.enel.it). □

Il possesso delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. □

Art. 14 □ LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE □

Il Prestito a Tasso Variabile è regolato dalla legge italiana. □

□

□
□

□

□

□
□

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito a Tasso Variabile ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. □

□

□

□
□

□